

Si trasmette, in allegato alla presente, il verbale n° 4/2010/Verb. relativo alla riunione sindacale tenutasi presso questo Ufficio in data 14 aprile 2010 sul seguente ordine del giorno:

- *orario di lavoro dei comandanti di reparto e dei coordinatori dei nuclei operativi;*
- *congedo straordinario del personale di Polizia Penitenziaria.*

IL PROVVEDITORE REGIONALE
Aldo Fabozzi

VERBALE DI INCONTRO SINDACALE

L'anno duemiladieci, addì quattordici del mese di aprile, alle ore 10.00, nella sala riunioni del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e della Valle D'Aosta, si è tenuto un incontro sindacale presieduto dal Dott. Aldo Fabozzi, Provveditore Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta. La delegazione di Parte Pubblica è inoltre composta dal dr. Vincenzo Castoria e dal dr. Domenico Arena.

Sono presenti le seguenti sigle sindacali:

SAPPE	Sette - Santilli
OSAPP	Romano – Albera – Turati - Setaro
CISL	Ricchiuti – Latini (dalle ore 10.50)
UIL	Carbone – Malatesta - Crivello
SINAPPE	Polsinelli
CGIL	Tundo
FSA- CNPP	Singarella - Renda

Ordine del giorno:

- orario di lavoro dei comandanti di reparto e dei coordinatori dei nuclei operativi
- congedo straordinario del personale di Polizia Penitenziaria

In apertura d'incontro il **Provveditore**, dr. Aldo Fabozzi, prende preliminarmente atto che risulta assente, sebbene regolarmente convocata, la rappresentanza dell'O.S. UGL. Passando alla trattazione del punto 1) dell'ordine del giorno, afferma di aver emanato la circolare concernente l'orario di lavoro dei comandanti di reparto e dei coordinatori dei nuclei operativi perché in qualche istituto si era verificato che nella giornata di sabato fossero assenti sia il direttore sia il comandante, mentre è indispensabile la presenza di un responsabile cui il personale possa fare riferimento in caso di necessità.

L'O.S. UIL afferma che la Circolare n. 1/10 (ove si è disposto con decorrenza immediata che i comandanti svolgano servizio con orario 8.00-14.00 su sei giorni lavorativi) è condivisibile nel merito. Il problema sta nel metodo utilizzato dalla parte pubblica: infatti, poiché l'orario di lavoro rientra tra le materie oggetto di contrattazione, il Provveditore

avrebbe dovuto convocare le OO.SS. prima di emanare la citata disposizione. Inoltre, se la richiamata disposizione può andar bene per i comandanti di reparto, bisognerebbe invece chiarire da chi dipendono i coordinatori dei nuclei.

La Parte Pubblica, premesso che obiettivo prioritario dell'Amministrazione è quello di garantire la presenza in servizio di un responsabile nelle giornate di sabato, riconosce la validità dei rilievi formali avanzati dalle OO.SS. e dichiara la propria disponibilità a rivedere la circolare.

L'O.S. SAPPE, dopo avere evidenziato che la propria posizione in materia di orario dei comandanti è ben nota alla Parte Pubblica, concorda sui rilievi procedurali avanzati rispetto alla circolare n. 1/10. Ritiene sia giusto garantire la presenza in servizio di un responsabile per tutta la settimana, in quanto non si può lasciare un istituto senza un punto di riferimento in grado di intervenire dando disposizioni nel caso si verifichi un imprevisto. Ritiene inoltre che a tutto il restante personale deve essere concessa, su richiesta, l'articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni settimanali.

L'O.S. SINAPPE concorda con le osservazioni precedenti, auspicando che a tutto il personale possa essere garantita, su richiesta, la fruizione dell'orario articolato in 5 giorni.

L'O.S. CISL evidenzia che la settimana compattata è un beneficio non solo per il dipendente, ma anche per l'Amministrazione in quanto l'orario del 7h e 12m determina un minore ricorso allo straordinario. Sottolinea inoltre che in tutte le sedi è presente un vice comandante facente funzioni che, adottando l'articolazione dell'orario su 5 gg. lavorativi, potrebbe alternarsi al comandante. Ciò comporterebbe, oltre a un risparmio di ore di lavoro straordinario, la valorizzazione delle professionalità di quel personale che fino a poco tempo fa svolgeva le funzioni di comando negli istituti. Afferma altresì che la circolare n. 1/10, così come articolata, risulta restrittiva per i comandanti che, effettuando l'orario di sei ore su sei giorni lavorativi, non possono usufruire della mensa ordinaria di servizio.

L'O.S. CGIL condivide le posizioni precedentemente espresse e auspica che l'articolazione su 7 ore e 12 minuti sia estesa, su richiesta, a tutto il personale.

L'O.S. FSA-CNPP ritiene più che condivisibile il merito della disposizione emanata dall'Amministrazione, considerando tuttavia censurabile il metodo adottato. Andrebbe inoltre chiarito da chi dipendono i coordinatori dei nuclei operativi.

L'O.S. OSAPP registra l'apertura della Parte Pubblica a rivisitare la disposizione unilateralmente emanata, invitandola a una riflessione più attenta in considerazione della attuale situazione di emergenza. Sottolinea che la settimana compattata è prevista dalla

legge per tutto il personale: occorrerebbe saperla distribuire in ragione dell'organizzazione del lavoro. Auspica che la disponibilità della Parte Pubblica si concretizzi nell'emanazione di una disposizione a carattere generale tesa a non abbandonare il personale degli istituti, considerato che, in alcune realtà con una popolazione di 400 detenuti, gli operatori del ruolo agenti-assistenti svolgono di notte le funzioni di sorveglianza generale (circostanza non prevista dalla Legge). Ritiene inoltre che anche i Dirigenti degli istituti possono prestare servizio il sabato, così come avviene presso l'ufficio del Provveditorato.

La Parte Pubblica, preso atto delle posizioni espresse, afferma che emanerà una nota con cui inviterà le Direzioni a stabilire, in sede di contrattazione decentrata, gli orari del comandante di reparto, del coordinatore nucleo operativo e del vice comandante che sarà appositamente individuato con formale ordine di servizio. Inviterà inoltre le Direzioni a verificare, in sede locale, la fattibilità di un'articolazione del servizio su 5 giorni lavorativi tenendo presenti le imprescindibili esigenze di sicurezza e le ragioni del personale in un'ottica di trasparenza e pari opportunità. La problematica relativa ai nuclei sarà invece oggetto di approfondito studio.

Alle ore 11.35 si passa alla trattazione del punto 2) indicato all'ordine del giorno e il Provveditore, dopo aver richiamato la circolare n. 2/09, invita le OO.SS. presenti a prendere la parola.

L'O.S. OSAPP afferma che la circolare provveditoriale n. 2/09, prevedendo il requisito della coabitazione per la concessione del congedo straordinario nell'ipotesi del dipendente che deve prestare assistenza a familiare infermo, va contro le esigenze del personale di Polizia Penitenziaria. La maggioranza dei poliziotti penitenziari in servizio negli istituti del Distretto è infatti residente in caserma con la conseguenza che il requisito della coabitazione impedisce di fatto la fruizione del congedo straordinario per l'assistenza a familiare infermo. Chiede quindi di abolire tale requisito in quanto del tutto iniquo.

L'O.S. FSA-CNPP giudica fortemente penalizzante il requisito della coabitazione tenuto conto che molti operatori in servizio nel Distretto Piemonte e Valle d'Aosta provengono dalle regioni del Sud e sono residenti in caserma. Chiede conseguentemente l'abrogazione di tale requisito.

L'O.S. CISL, dopo aver premesso che l'emanazione di una circolare in materia di congedo straordinario era necessaria e che i suoi contenuti sono per alcuni aspetti apprezzabili, evidenzia come nell'odierna società è sempre più diffuso il fenomeno della

cosiddetta famiglia allargata. Tale fenomeno dovrebbe pertanto essere considerato in sede di disciplina della materia anche per consentire ad esempio, al genitore separato in regime di affidamento congiunto dei figli minori, la fruizione del congedo straordinario nelle ipotesi di malattia della prole.

L'O.S. SINAPPE ritiene apprezzabile la circolare emanata, sottolineando tuttavia la necessità di una integrazione per le cd "famiglie allargate".

L'O.S. SAPPE afferma che bisogna dare la massima concessione di congedo straordinario al personale di Polizia Penitenziaria quando si verificano problematiche di salute in ambito familiare e altresì per quelle esigenze che vengono quotidianamente presentate. Invita quindi l'Amministrazione al rispetto della normativa vigente e ad essere meno restrittiva nella concessione del congedo straordinario.

L'O.S. CGIL concorda con le posizioni espresse e, per quanto riguarda il requisito della coabitazione, sottolinea il problema delle persone in regime di separazione, auspicando che si possa cambiare la limitazione contenuta nella vigente circolare.

L'O.S. UIL, dopo aver premesso di aver a suo tempo richiesto l'emanazione della circolare in materia di congedo straordinario al fine di evitare quelle disparità di trattamento riscontrabili nelle diverse sedi, ravvisa nella citata circolare i seguenti errori:

- la malattia del dipendente è stata compresa tra le ipotesi di congedo straordinario da concedere a discrezione dell'Amministrazione;
- in materia di eventi luttuosi si è introdotta una distinzione di kilometraggio (entro o oltre i 40 km) non prevista dalla normativa;
- al paragrafo 3 lett. c) (pag. 6 della Circolare) non è stata presa in considerazione l'ipotesi di persone conviventi;
- al paragrafo 3 lett. d) è stato introdotto un terzo periodo (*"la dichiarazione del centro medico presso cui si effettua la visita dell'impossibilità di eseguirla in orario alternativo ovvero autocertificazione dell'interessato attestante l'impossibilità di eseguire il trattamento sanitario al di fuori dell'orario di servizio"*) che non è previsto dal vigente contratto della Polizia Penitenziaria.

La **Parte Pubblica**, preso atto delle osservazioni formulate dalle OO.SS. presenti al tavolo, manifesta la propria disponibilità ad aggiornare la circolare in materia di congedo straordinario tenendo in considerazione le ipotesi di convivenza more uxorio e dell'affido congiunto dei figli. Sottolinea che la nozione di "famiglia" considerata in sede di stesura della circolare è quella contenuta nella normativa sull'ordinamento anagrafico di cui al

D.P.R. n. 223/89 riservandosi, per quanto riguarda il requisito della coabitazione, di procedere ad ulteriori approfondimenti.

L'O.S. OSAPP chiede, ad integrazione di quanto già espresso, che oltre all'abrogazione del requisito della coabitazione, venga compresa anche l'assistenza per malattia grave dei congiunti (genitori o fratelli non coniugati) perché rientrante tra i gravi motivi previsti dall'art. 37 del D.P.R. n. 3/57 e in atto ormai da decenni previa esibizione di idonea documentazione sanitaria e di assistenza prestata. Quanto precede considerato che l'ordinamento giuridico non è cambiato nel corso degli anni e che non può essere l'art. 4 del D.P.R. n. 223/89 a inficiare tale beneficio, atteso che viene regolarmente concesso o, almeno, lo è stato fino all'entrata in vigore della lettera circolare n. 2/09 del PRAP di Torino. Tale circolare abroga di fatto un diritto sancito e riconosciuto nel tempo dalla Legge, impedendo barbaramente a un figlio di accudire il genitore in stato di bisogno.

Le OO.SS. unitariamente chiedono che la parte pubblica emani disposizione al fine di uniformare in tutti gli istituti, come avviene al Prap con orari 10.00-12.00 e 17.00-19.00, le fasce orarie per le visite fiscali atteso che la materia è attinente a quella del congedo straordinario. Tale disposizione deve tener conto di quanto contemplato nelle code contrattuali del contratto di lavoro della Polizia Penitenziaria e quindi evitare di richiedere visite fiscali in caso di malattia dipendente da causa di servizio o da infortunio sul luogo di lavoro.

Il verbalizzante
Giuseppe G. Bionda

IL PROVVEDITORE REGIONALE
Dr. Aldo Fabozzi